



### PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Foreste e fauna Ufficio faunistico Via G.B. trener, 3 - 38121 Trento T +39 0461 495990 @ serv.foreste@pec.provincia.tn.it @ uff.faunistico@provincia.tn.it



Egr. Rania Alberto Via Ballino, n.3/B 38066 Riva del Garda

Associazione Amici della Tirlindana Via Ballino, n.3/B 38066 Riva del Garda

Associazione Sportiva Pescatori Dilettanti Basso Sarca Loc. Bagatol 38074 Dro

Ufficio distrettuale forestale di Rovereto-Riva del Garda Sede

Stazione forestale di Riva del Garda Sede

Trento,	2 2 65	N. 2019	
Prot. n.	S044/2019/_	39995	1 M.9

Oggetto: legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 articoli 9 e 14 bis: divieti e limitazioni alla pesca nel lago di Garda.

Trasmettiamo, in allegato, le determinazioni del 18 gennaio 2019, n. 27, 28 e 29 di divieto di pesca del carpione e dell'alborella e obbligo d'uso del cavetto metallico durante la pesca con il pesciolino vivo o morto.

Cordiali saluti.

La direttrice Gabriella Rivaben

Allegati: determinazioni del 18 gennaio 2019, n. 27,28 e 29. MT



SERVIZIO FORESTE E FAUNA

Prot. n.

# DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 27 DI DATA 18 Gennaio 2019

OGGETTO:

Istituzione dell'obbligo del cavetto metallico durante l'esercizio della pesca con il pesciolino vivo o morto sul lago di Garda

 $RIFERIMENTO: 2019\text{-}S044\text{-}00050\\ \text{Num. prog. 1 di 3}$ 

#### IL DIRIGENTE

- Considerato che l'utilizzo del cavetto di acciaio nella pesca con il pesciolino vivo o morto alle specie predatrici come il luccio, la trota e, secondariamente, anche il pesce persico, impedisce al pesce allamato di tagliare la lenza di nylon con i denti, evitandogli quindi il rischio di andare incontro a morte per stenti causata dalla difficoltà o impossibilità di alimentarsi;
- Preso atto che le Province di Verona e Brescia hanno già istituito l'obbligo di utilizzo del cavetto di acciaio nella pesca con il pesciolino vivo o morto;
- Vista la legge provinciale sulla pesca 12 dicembre 1978, n. 60, articoli 9 e 14 bis;
- Visto il parere positivo espresso dal Comitato provinciale della pesca nella seduta del 9 ottobre 2018 in merito all'introduzione dell'obbligo del cavetto di acciaio nella pesca col pesciolino vivo o morto;
- Ritenuto opportuno che anche la provincia di Trento adotti per il lago di Garda le stesse disposizioni delle altre provincie rivierasche, per dare alle stesse maggiore efficacia;

## determina

- 1. di istituire sul lago di Garda, per l'esercizio della pesca con il pesciolino vivo o morto, l'obbligo di utilizzo della lenza dotata di cavetto metallico della lunghezza minima di venti centimetri;
- 2. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di centoventi giorni, termini entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

RIFERIMENTO: 2019-S044-00050 Num. prog. 2 di 3 Non sono presenti allegati parte integrante

IL DIRIGENTE Maurizio Zanin

 $RIFERIMENTO: 2019\text{--}S044\text{--}00050\\_{Num.\ prog.\ 3\ di\ 3}$ 



### SERVIZIO FORESTE E FAUNA

Prot. n. 14/2019

# DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 29 DI DATA 18 Gennaio 2019

## OGGETTO:

Legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, articolo 9: istituzione del divieto di pesca dell'alborella (Alburnus alburnus alborella) del lago di Garda

> RIFERIMENTO: 2019-S044-00052 Num. prog. 1 di 3

#### IL DIRIGENTE

- Considerato che l'alborella, ormai da una quindicina d'anni, è in fortissima contrazione sia nel lago di Garda sia negli altri laghi prealpini, al punto da non essere più oggetto di pesca sia sportiva sia professionale;
- Considerato che la perdita della specie costituisce un gravissimo danno per l'ecosistema del lago di Garda, poiché la stessa rappresenta il primo anello della catena alimentare, sulla quale gravitano le specie predatrici;
- Considerato che il decremento di questa specie non è dovuto esclusivamente all'eccessiva pesca
  effettuata in passato nei suoi confronti, quanto ad altre cause, tra cui la distruzione delle aree di
  riproduzione, l'eccessiva antropizzazione delle sponde e la competizione con le altre specie,
  coregone lavarello in particolare;
- Ritenuto, comunque, necessario, per garantire la massima protezione possibile nei confronti di questa specie, eliminare o, almeno, limitare ogni eventuale forma di impatto sull'ormai modesta popolazione residua, tra cui anche la pesca, prevedendo il divieto di cattura;
- Considerato che le stesse associazioni di pescatori dilettanti, in particolare l'Associazione Amici della tirlindana, e l'unico pescatore professionista operante sul lago di Garda trentino, hanno chiesto di intervenire in maniera incisiva prevedendo il divieto di pesca dell'alborella, sia sportivo-dilettantistica sia professionale;
- Preso atto che le Province di Verona e Brescia hanno già adottato provvedimenti di divieto di pesca, sia professionale sia dilettantistica, dell'alborella, disponendo nel contempo il divieto di utilizzo dei mezzi adatti alla pesca di queste specie;
- Vista la legge provinciale sulla pesca 12 dicembre 1978, n. 60, articoli 9 e 12 bis;
- Visto il decreto del presidente della Giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/leg che riguarda il regolamento della pesca;
- Visto il parere positivo all'istituzione del divieto di pesca all'alborella del lago di Garda, espresso dal Comitato provinciale della pesca nella seduta del 9 ottobre 2018;
- Ritenuto opportuno che anche la provincia di Trento adotti per il lago di Garda le stesse disposizioni delle altre provincie rivierasche, per dare alle stesse maggiore efficacia;

### determina

- 1. di vietare nelle acque del lago di Garda la pesca sia professionale sia sportivo-dilettantistica dell'alborella (*Alburnus alburnus alborella*) fino al 30 giugno 2020;
- 2. di vietare fino al 30 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 22 ter decies del regolamento della pesca, l'utilizzo dei seguenti attrezzi per la pesca professionale dell'alborella:
  - a. remattino (rete volante, di tratta, a catino, rettangolare);
  - b. bertovello di maglia compresa fra 7 e 10 mm;
  - c. spigonsola (rete tipo tramaglio);
  - d. gerola (rete semplice da posta o sospesa);
- 3. di precisare che le alborelle eventualmente catturate con gli strumenti consentiti dovranno essere immediatamente liberate;
- 4. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di centoventi giorni, termini entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL DIRIGENTE Maurizio Zanin

RIFERIMENTO : 2019-S044-00052  $_{\text{Num. prog. 3 di 3}}$ 

Pag 3 di 3



SERVIZIO FORESTE E FAUNA

Prot. n. 13/2019

# DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 28 DI DATA 18 Gennaio 2019

### OGGETTO:

Legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, articolo 9: Istituzione del divieto di pesca del carpione (Salmo carpio) del lago di Garda

 $\begin{array}{c} RIFERIMENTO: 2019\text{--}S044\text{--}00051 \\ \text{Num. prog. } 1 \text{ di } 3 \end{array}$ 

#### IL DIRIGENTE

- Considerato che il carpione del Garda, inserito nella lista rossa dell'International Union for Conservation of Nature (IUCN) come specie a forte rischio di estinzione, è un salmonide autoctono presente al mondo solo nel lago di Garda;
- Considerato che il decremento di questa specie non è dovuto esclusivamente all'eccessiva pressione di pesca effettuata in passato nei suoi confronti, ma anche alle mutate condizioni ambientali del lago, all'incremento demografico del coregone lavarello (*Coregonus lavaretus*) e dell'agone (*Alosa fallax*), con i quali sussiste una competizione alimentare;
- Ritenuto, comunque, necessario adottare misure restrittive dell'attività di pesca al carpione, prevedendo il divieto di cattura, per garantirne la massima protezione possibile e favorire la ripresa demografica dell'unica popolazione di cui si compone la specie;
- Considerato che le stesse associazioni di pescatori dilettanti, in particolare l'Associazione Amici della tirlindana, e l'unico pescatore professionista operante sul lago di Garda trentino, hanno chiesto di intervenire in maniera incisiva prevedendo il divieto di pesca del carpione, sia sportivo-dilettantistica sia professionale;
- Vista la legge provinciale sulla pesca 12 dicembre 1978, n. 60, articoli 9 e 14 bis;
- Visto il decreto del presidente della Giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/leg che riguarda il regolamento della pesca;
- Visto il parere positivo all'istituzione del divieto di pesca al carpione espresso dal Comitato provinciale della pesca nella seduta del 9 ottobre 2018;
- Preso atto che le Province di Verona e Brescia hanno già adottato provvedimenti di divieto di pesca del carpione, sia professionale sia dilettantistica, provvedendo, nel contempo, a vietare l'utilizzo dei mezzi adatti alla pesca della specie;
- Ritenuto opportuno che anche la provincia di Trento adotti per il lago di Garda le stesse disposizioni delle altre provincie rivierasche, per dare alle stesse maggiore efficacia;

#### determina

- 1. di vietare nelle acque del lago di Garda la pesca sia professionale sia sportivo-dilettantistica del carpione (Salmo carpio);
- 2. di vietare la detenzione sul luogo di pesca, inclusi l'imbarcazione e il relativo sito di approdo, di esemplari di carpione da parte di pescatori professionisti e dilettanti;
- 3. di vietare contestualmente l'utilizzo della rete tipo "antanello", rete adatta alla cattura del carpione, ad una profondità maggiore di 50 m, fatto salvo che nel periodo compreso fra il 20 giugno e il 20 agosto, quando tale limite è ridotto a 20 m, come previsto dall'articolo 22 ter decies del regolamento provinciale;
- 4. di precisare che i carpioni eventualmente catturati con gli strumenti consentiti dovranno essere immediatamente liberati;
- 5. di stabilire che la validità dei divieti, di cui ai precedenti punti da 1 a 3, ha durata quinquennale, con scadenza al 31 dicembre 2023;
- 6. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di centoventi giorni, termini entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

RIFERIMENTO: 2019-S044-00051 Num. prog. 2 di 3

# Non sono presenti allegati parte integrante

IL DIRIGENTE Maurizio Zanin

RIFERIMENTO : 2019-S044-00051  $_{\text{Num. prog. 3 di 3}}$